

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **52/1963** (ECLI:IT:COST:1963:52)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CHIARELLI**

Udienza Pubblica del **28/11/1962**; Decisione del **27/04/1963**

Deposito del **03/05/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1780**

Atti decisi:

N. 52

ORDINANZA 27 APRILE 1963

Deposito in cancelleria: 3 maggio 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 125 dell'11 maggio 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. CHIARELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, promosso

con ordinanza emessa il 27 gennaio 1962 dal Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Ingrassia Giuseppe, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.

Udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Ingrassia Giuseppe, imputato del reato di contrabbando di sigarette estere, ai sensi dell'art. 66, n. 5, della legge 17 luglio 1942, n. 907; artt. 92, 94, 97, lett. f. 134, 141, 145 e 148 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424; artt. 1 e 12 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, il Pubblico Ministero, in relazione al reato di cui all'art. 66 della legge n. 907 del 1942, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 19 aprile (rectius dicembre) 1958, n. 1085, per asserita violazione dell'art. 23 della Costituzione, in quanto con tale legge si istituiva la cosiddetta imposta fiscale interna sui generi di monopolio, attribuendosi la determinazione del quantum al potere esecutivo;

che il Tribunale di Trapani ha ritenuto la questione non manifestamente infondata;

che l'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte è stata notificata al Presidente del Consiglio, il quale non si è costituito, comunicata ai Presidenti delle Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

Considerato che il Tribunale non ha portato il suo esame sulla rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale ai fini di decidere il caso sottoposto al suo giudizio, sopra tutto non ponendosi il quesito se e quali rapporti vi siano, nel sistema legislativo, tra la norma che ha per oggetto il prezzo delle sigarette e le norme della legge doganale, la quale (art. 148) rinvia, per le sanzioni penali del contrabbando di tabacchi di provenienza estera, alla legge sul monopolio, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, recante modificazioni alla legge n. 907 del 1942 sul monopolio dei sali e tabacchi, la quale commisura le pene per i casi di contrabbando di tabacchi, compresi i casi di cui all'art. 66 di detta legge, al peso del tabacco contrabbandato e non al prezzo di esso;

Considerato che l'indagine innanzi indicata era necessaria per stabilire se l'asserita natura di imposta di una parte del prezzo delle sigarette (cosiddetta quota fiscale) e l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che la prevede poteva, nella specie, influire sulla configurazione del reato e sulla applicazione della pena;

che occorre, pertanto, un esame sulla rilevanza e vanno perciò rinviati gli atti al Tribunale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.